



TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Dott. Mario De Ioris, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 27.11.2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c.

Nella causa iscritta al n. 9059/2013 promossa da

FERRANTI RICCARDO

In proprio e con il Proc. Avv. Francesco Capozzi dom. in Roma

OPPONENTE

CONTRO

INPS in persona del l. r. pro tempore

Con il Proc. Dom. Avv. Silvia Bellomari c/o l'avvocatura legale dell'ente in Roma via dell'Amba Aradam 5

OPPOSTO

Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito .

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 12.3.2013 il ricorrente in epigrafe impugna l'avviso di addebito N. 397 2012 00272018 20 000 formato il 21.12.2012 portante la somma di complessiva di € 10.970,37 richiesta a titolo di contributi previdenziali, gestione separata per il Liberi professionisti, relativi al periodo dal dicembre 2006 a dicembre 2012 non pagati e conseguenti somme aggiuntive, dall'Inps determinata in considerazione del maggior reddito attribuitogli a seguito di accertamenti fiscali condotti dall'Agenzia delle entrate nei propri confronti.

A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha eccepito la prescrizione della pretesa contributiva e l'insussistenza del credito contributivo ex adverso vantato, deducendo che il maggior reddito personale sul quale esso era stato calcolato, in maniera peraltro erronea, in realtà non poteva dirsi definitivamente accertato, e ciò per effetto della definizione agevolata della controversia fiscale intervenuta a tal proposito con l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 39, comma 12, d. l. 98 del 2011, definizione che avrebbe comportato la cessazione della materia del contendere anche con riferimento al debito contributivo oltre che di quello tributario .



Deduceva infine che in ogni caso che tale maggior reddito imponibile non poteva ritenersi sussistente, e ciò alla luce della documentazione prodotta, già esibita nel giudizio proposto dinanzi al giudice tributario e poi definito nella maniera innanzi indicata.

Ritualmente costituito l'Inps, ha contestato l'avversa opposizione della quale ha chiesto il rigetto.

La causa veniva decisa all'udienza in epigrafe con lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto e diritto.

Ritiene il giudicante che la definizione agevolata della lite fiscale dedotta dal ricorrente non sia suscettibile di determinare la definitività dell'avviso di accertamento tributario operato nei suoi confronti e sulla base del quale è stato calcolato un suo maggior reddito.

L'intero iter definitorio di cui all'art. 39, comma 12, d. l. 98 del 2011 non ha una tale conseguenza, in quanto l'accertamento tributario, come elemento procedurale dell'iter impositivo, viene caducato ed assorbito per effetto della fattispecie sopravvenuta, restando privo di ogni ulteriore capacità di sorreggere quella pretesa fiscale (Cass. 5 aprile 2013, n. 8376).

Come condivisibilmente stabilito da App. Genova Sez. Lav. 20.12.2013, da una siffatta definizione della lite fiscale non deriva però automaticamente la conseguenza di privazione di ogni significato di quell'accertamento, poiché se ad esso resta sottratta, come detto, ogni valenza procedurale interna all'iter impositivo, esso resta però un atto ricognitivo che, come tale, può servire da elemento di prova in altri processi nei quali rilevi la consistenza del reddito dell'interessato, come è nel caso di specie in cui si controverte in ordine ad una pretesa contributiva dell'istituto previdenziale dipendente dai maggiori redditi attribuiti al ricorrente.

Per altro verso occorre rilevare però che la pretesa contributiva non potrebbe esercitarsi sulla base dei maggiori redditi cui corrisponderebbe il pagamento in sede di condono tributario, in quanto il condono è infatti una forma di definizione del contenzioso tributario, che limita i propri effetti alla chiusura di esso, senza alcuna portata ricognitiva o di accertamento reale di redditi ad altri fini; opinare diversamente significherebbe alterare lo stesso regime di favor per la definizione fiscale, in quanto si imporrebbe di tenere presenti, nell'addivenire ad essa, crediti di altri enti, in settori diversi, mai vantati e potenzialmente tali da incidere sulla valutazione di convenienza che presiede alla decisione di aderire al condono tributario (sul punto v. ancora App. Genova Sez. Lav. 20.12.2013).

Per la definizione della presente controversia occorre allora scendere all'esame del merito della pretesa, per la quale occorre valutare prima di tutto il rispetto degli oneri di allegazione e specifica contestazione delle posizioni rispettivamente assunte in giudizio, gravanti sulle parti, nonché il materiale probatorio fornito.

A tal riguardo deve rilevarsi che il maggior reddito imponibile sul quale calcolarsi la maggior contribuzione oggetto della pretesa dell'Inps non può ritenersi provato soltanto sulla base degli



elementi raccolti dall'Agenzia delle entrate nei confronti del ricorrente, all'esito di indagini bancarie dalle quali essa aveva ricavato induttivamente l'esistenza del maggior reddito contestatogli.

Tali elementi non hanno avuto un vaglio giudiziario nella sede sua propria in ragione della predetta definizione agevolata, cosicchè in questa sede essi non possono essere recepiti sic et simpliciter, non potendo quindi costituire, anche per la natura induttiva del procedimento che ha portato alla loro contestazione, prova del maggior reddito da attribuirsi al ricorrente, ma tutt'al più un mero indizio.

Parte ricorrente da parte sua ha contrastato la valenza probatoria di tali elementi proponendone una sua diversa interpretazione, suffragata dalla produzione di documenti, sui quali l'Inps non ha preso alcuna posizione, né tanto meno operato una specifica contestazione, non osservando perciò l'onere di su di esso processualmente gravante.

A detto Istituto competeva infatti l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza del maggior reddito attribuito al ricorrente e sul quale fondare la propria pretesa contributiva, fornendo o chiedendo di fornire idoneo materiale probatorio.

Nessuna prova al riguardo è stata offerta o chiesta di offrire, avendo l'Istituto chiesto soltanto l'ordine di esibizione di degli atti relativi agli accertamenti tributari disposti dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del ricorrente, in maniera del tutto generica e senza individuare specifici atti dai quali poter ricavare la prova di quanto necessario a fondare la propria pretesa.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere accolto e per l'effetto dichiararsi l'insussistenza del credito portato dall'Avviso di addebito impugnato.

Sussistono i motivi di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, costituiti dal contrasto di giurisprudenza esistente in ordine agli effetti della definizione agevolata delle controversie fiscali ai sensi dell'art. 39, comma 12, d. l. 98 del 2011.

P.Q.M.

In accoglimento della spiegata opposizione dichiara l'inesistenza del credito previdenziale di cui all'avviso di addebito N. 397 2012 00272018 20 000 formato il 21.12.2012 portante la somma complessiva di € 10.970,37;

spese integralmente compensate tra le parti.

Roma 27.11.2014

Il G.L.
Mario De Ioris

